Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 2 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1061**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia comparata dell'arte dei Paesi europei;
storia della miniatura e delle arti minori;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1983, n. **1062**.

Soppressione dell'agenzia consolare di prima categoria in Briga (Svizzera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1969, n. 853, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 1969, n. 308, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di prima categoria in Briga (Svizzera);

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

L'agenzia consolare di prima categoria in Briga (Svizzera) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1984
Registro n. 5 *Esteri, foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1983, n. **1063**.

Soppressione del vice consolato di prima categoria in Chambéry (Francia) ed istituzione di un consolato di prima categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1971, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 4 giugno 1971 con il quale veniva istituito un vice consolato di prima categoria in Chambery (Francia) alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Lione (Francia);

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di prima categoria in Chambéry (Francia) è soppresso con decorrenza 1° gennaio 1984.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è istitutito in Chambéry (Francia) un consolato di prima categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti della Savoie e della Haute Savoie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1984
Registro n. 5 Esteri, foglio n. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1064**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 100, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo applicativo, lettera *c*), è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

teoria dei sistemi a molti corpi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1065**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è inserito l'insegnamento di « complementi di chimica analitica applicata alle industrie agrarie » nel gruppo delle discipline comprese sotto la lettera *c*) e nell'area n. 10 - industrie agrarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1066**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in fisica (per l'indirizzo generale, applicativo e didattico), all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisica sperimentale delle particelle elementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1067.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 759, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 759, con il quale è stata riordinata la scuola di specializzazione in medicina del lavoro;
Veduta la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con la quale viene fatto presente che nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 759 è stato erroneamente inserito, tra le materie del terzo anno della scuola di specializzazione in medicina del lavoro, l'insegnamento di « anatomia e clinica delle malattie del lavoro (II corso) » al posto di « patologia e clinica delle malattie del lavoro (II corso) »;
Riconosciuta la necessità di apportare le opportune correzioni al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 759;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 759, è rettificato nel senso che all'art. 170 il primo insegnamento del terzo anno è corretto in « patologia e clinica delle malattie del lavoro (II corso) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1984, n. **46.**

Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 15 e 138 del codice della navigazione;
Visto il regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, concernente disposizioni per le operazioni di stazzatura delle navi;
Visto l'art. 2, lettera *c*), del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3235;
Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 958, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, adottata a Londra il 23 giugno 1969;
Ritenuta la necessità di aggiornare, limitatamente alle navi disciplinate dalla predetta convenzione internazionale, le procedure attinenti alle operazioni di stazzatura nonché al rilascio dei certificati di stazza;
Udito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 20 gennaio 1984;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Le disposizioni del presente regolamento riguardano la stazzatura, secondo le regole tecniche contenute negli allegati alla convenzione internazionale adottata a

Londra il 23 giugno 1969 e ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958, delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali.

Le predette disposizioni si riferiscono sia alle navi da stazzare in Italia, sia a quelle da stazzare all'estero, ai sensi del primo comma dell'art. 139 del codice della navigazione.

Art. 2.

Le operazioni strumentali di stazzatura della nave, ivi compresa la compilazione del relativo quadro dei calcoli, sono eseguite dal Registro italiano navale e dagli altri istituti eventualmente autorizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

I quadri dei calcoli sono conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 3.

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina i criteri in base ai quali la stazzatura deve essere eseguita da ingegneri navali o da altri periti stazzatori abilitati a norma dell'art. 306 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 4.

Il certificato di stazza è rilasciato dal capo del compartimento marittimo in cui è o viene iscritta la nave.

Al capo del compartimento marittimo competente il Registro italiano navale o altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, deve trasmettere il quadro dei calcoli di cui al precedente art. 2.

Il certificato di stazza, ove la nave non ne sia già munita in quanto proveniente dalle matricole o dai registri tenuti dall'autorità marittima, è rilasciato dall'autorità consolare presso le cui matricole o registri è o viene iscritta la nave stessa ai sensi dell'art. 148 del codice della navigazione.

A tale autorità è trasmesso il quadro dei calcoli.

Art. 5.

I certificati di stazza delle navi, conformi ai modelli stabiliti dall'allegato 2 della convenzione di Londra, sono compilati in triplice originale, di cui uno viene depositato presso l'ufficio d'iscrizione della nave, uno è conservato presso il compartimento marittimo che l'ha rilasciato ed uno viene consegnato al proprietario della nave.

Ove il certificato venga rilasciato dall'autorità consolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 4, esso è compilato in duplice originale, di cui uno viene conservato dall'autorità consolare stessa ed uno è consegnato al proprietario della nave.

Art. 6.

I certificati di stazza, a cura del compartimento marittimo o dell'ufficio consolare che li rilascia, devono essere annotati in apposito registro con una numerazione progressiva corrispondente a quella indicata nei certificati stessi.

Art. 7.

Fatta salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 4, l'autorità consolare competente, all'atto della nazionalizzazione delle navi provenienti da bandiera estera munite di certificato internazionale di stazza ai sensi della convenzione internazionale adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 22 ottobre 1973, n. 958, acquisisce il certificato stesso ed il relativo quadro dei calcoli.

Il certificato di stazza, in originale o in copia autentica, viene consegnato al proprietario della nave ed altra copia unitamente al quadro dei calcoli sono trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Ove la nave non sia munita di certificato internazionale di stazza rilasciato dal Paese di provenienza, ai fini della emissione del documento che ne abiliti temporaneamente la navigazione deve essere previamente rilasciato il certificato stesso nei modi e nelle forme stabiliti nel presente decreto.

Art. 8.

Le operazioni di stazzatura sono disposte dal capo del compartimento marittimo o dall'autorità consolare nella cui competenza territoriale esse devono essere effettuate, su richiesta del proprietario ai predetti uffici.

Ove tali operazioni vengano effettuate in Italia, la richiesta, che deve contenere, nel caso che siano autorizzati più istituti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, l'indicazione dell'istituto al quale sono affidate le operazioni di stazzatura, è inviata all'ispettorato del Registro italiano navale competente per territorio, ovvero al competente ufficio degli altri istituti eventualmente autorizzati ai sensi del citato art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

Nel caso in cui le operazioni di stazzatura vengano effettuate all'estero, ai sensi del primo comma dello art. 139 del codice della navigazione — ottenuta la relativa autorizzazione del Ministro della marina mercantile — le predette richieste sono inviate alla Direzione generale del Registro italiano navale, ovvero di altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dello art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che dispone, a tal fine, l'invio di propri periti nel luogo dove la nave deve essere stazzata.

Art. 9.

Il Registro italiano navale od altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, cui compete la vigilanza dei lavori di trasformazione o riparazione delle navi, ove nel corso di tali lavori rilevi l'esigenza della eventuale ristazzatura, deve darne comunicazione al capo del compartimento marittimo o all'autorità consolare dove trovasi la nave, che dispone la ristazzatura stessa.

Le relative operazioni sono eseguite dall'istituto che ha la vigilanza sui lavori.

Le conseguenti spese sono a carico del proprietario della nave.

Art. 10.

Alle operazioni di stazzatura e di ristazzatura può assistere il proprietario della nave ovvero altra persona che sia stata delegata dal proprietario medesimo mediante dichiarazione sottoscritta ed esibita al Registro italiano navale ovvero ad altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministro della marina mercantile disporre la ristazzatura della nave.

La ristazzatura della nave è obbligatoria ove l'Amministrazione della marina mercantile sia stata informata ai termini dell'art. 12, punto 3, della convenzione di Londra, che le caratteristiche principali della nave differiscono dalle indicazioni contenute nel certificato internazionale di stazza rilasciato dall'Amministrazione medesima.

Le operazioni di ristazzatura sono eseguite, su scelta del Ministro della marina mercantile, dal Registro italiano navale ovvero da altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, alla presenza di tecnici dello stesso Ministero. Esse devono essere eseguite compatibilmente con l'impiego della nave e comunque non oltre sei mesi dalla data in cui vengono disposte.

Le spese per la ristazzatura sono a carico del proprietario della nave.

Art. 12.

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina i criteri metodologici per l'applicazione della normativa contenuta nelle regole di calcolo enunciate negli allegati alla convenzione internazionale per la stazzatura delle navi adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 22 ottobre 1973, n. 958.

Il Registro italiano navale, ovvero altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, presenta al Ministero della marina mercantile gli eventuali quesiti sull'applicazione della predetta normativa, relativamente ai quali viene, se del caso, opportunamente interessato l'I.M.O.

Art. 13.

Il Registro italiano navale od altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ove sorgano sospetti di reato a carico del perito stazzatore deve darne comunicazione all'autorità marittima competente la quale, espletati i necessari accertamenti, se ritiene i sospetti fondati, provvede per la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 14.

Avverso il certificato di stazza può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro della marina mercantile, nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle nello stesso contenute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — CARTA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 24

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 dicembre 1983.

Revisione della misura dei compensi ai veterinari estranei all'Amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, così come risulta modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1978, con il quale sono stati revisionati i compensi ai veterinari estranei all'Amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 23 aprile 1981, con il quale è stato revisionato il limite massimo relativo al compenso di cui al primo comma dell'art. 3 del succitato decreto interministeriale 27 dicembre 1977;

Ritenuto necessario revisionare ulteriormente i limiti massimi relativi ai compensi previsti al primo comma dell'art. 1 ed al primo comma dell'art. 3, nonché la misura del compenso di cui all'art. 5 del ripetuto decreto interministeriale 27 dicembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto interministeriale 27 dicembre 1977 citato nelle premesse è sostituito dal seguente comma:

« Il compenso globale da attribuire ai veterinari estranei all'Amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di disimpegnare, ai sensi dell'art. 2, primo com-

ma, della legge 31 gennaio 1969, n. 13, le funzioni di veterinario di confine, viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo: L. 120.000 annue;

massimo: L. 1.632.000 annue ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1977 citato nelle premesse, come risulta sostituito dall'art. 1 del decreto interministeriale 22 dicembre 1980 richiamato in premessa, è ulteriormente sostituito dal seguente comma:

« Il compenso globale da attribuire ai veterinari estranei all'Amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di coadiuvare, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 31 gennaio 1969, n. 13, i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati, viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo: L. 115.000 mensili;

massimo: L. 455.000 mensili ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 5 del decreto interministeriale 27 dicembre 1977 citato nelle premesse è sostituito dal seguente comma:

« Per le sostituzioni di cui al precedente comma viene corrisposto un compenso giornaliero lordo non superiore a L. 12.000. Il Ministro della sanità emana il relativo decreto mediante il quale viene stabilito l'ammontare della somma dovuta per le giornate di servizio effettuate ».

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° gennaio 1984.

Roma, addì 15 dicembre 1983

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1984
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 359

(1715)

DECRETO 26 marzo 1984.

Produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1984, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 marzo 1980;

Visti i decreti ministeriali 10 marzo 1982 e 1° luglio 1982, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982 e n. 190 del 13 luglio 1982, relativi alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 3 ottobre 1980;

Considerato che i fondi occorrenti per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti ed al pagamento delle relative prestazioni veterinarie, già iscritti in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità, sono stati trasferiti, a partire dall'esercizio finanziario 1983, al cap. 5941/Tesoro, Fondo sanitario nazionale;

Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantità necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Tenuto conto che i prezzi di cessione dei vaccini stessi non sono stati più rideterminati dal 1980 e che, in conseguenza dell'aumento dei prezzi di produzione verificatisi negli anni 1981, 1982 e 1983, occorre determinare nuovi prezzi di cessione dei prodotti medesimi;

Ritenuta la necessità di procedere, ai fini dell'attuazione dei piani di profilassi obbligatorie o di misure di polizia veterinaria, alla revisione dei compensi, per l'impiego dei prodotti immunizzanti, stabiliti con decreto ministeriale 18 settembre 1980;

Considerato che occorre altresì confermare le disposizioni recate dall'art. 7 del precitato decreto ministeriale 10 marzo 1982, relative alla composizione, controllo, conservazione e confezionamento dei vaccini in narrativa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, la spesa per l'acquisto e l'impiego dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonché di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro parte spese correnti).

Art. 2.

Le modalità di produzione dei singoli vaccini presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali produttori nonché la ripartizione dei suddetti prodotti tra le regioni e le province autonome avverrà in base al programma concordato, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra il Ministero della sanità e i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome nella riunione del 29 aprile 1982 e confermato nella riunione del 17 marzo 1983, tenuto conto dell'attività profilattica svolta nel biennio precedente e delle specifiche indicazioni da ciascun ente formulate per il 1983.

Art. 3.

Vaccino contro l'afta epizootica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro l'afta epizootica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e delle Venezie, con sede in Padova, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

Istituto zooprofilattico di Brescia . .	6.395.000 dosi
Istituto zooprofilattico di Padova . .	2.745.000 dosi
Istituto zooprofilattico di Perugia .	1.370.000 dosi
Totale . . .	10.510.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 520 a dose trivalente bovina, oltre IVA.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

Istituto zooprofilattico di Brescia . .	6.000.000 dosi
Istituto zooprofilattico di Perugia . .	2.500.000 dosi
Istituto zooprofilattico di Teramo . .	2.500.000 dosi
Totale . . .	11.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 153 a dose, oltre IVA.

Art. 5.

Vaccino contro la rabbia

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la rabbia preparato con il ceppo Flury o con il ceppo ERA gli istituti zooprofilattici dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascuno indicato:

Istituto zooprofilattico di Perugia . .	500.000 dosi
Istituto zooprofilattico di Teramo . .	500.000 dosi
Totale . . .	1.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 300 a dose, oltre IVA.

Art. 6.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli), della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, della Sardegna, con sede in Sassari e della Sicilia, con sede in Palermo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascuno indicato:

Istituto zooprofilattico di Sassari: 165.000 dosi bovine; 1.560.000 dosi ovine/caprine/equine;

Istituto zooprofilattico di Portici (Napoli): 165.000 dosi bovine; 810.000 dosi ovine;

Istituto zooprofilattico di Foggia: 220.000 dosi bovine; 630.000 dosi ovine/caprine/equine.

Totale dosi bovine: 550.000.

Totale dosi ovine/caprine/equine: 3.000.000.

Istituto zooprofilattico di Palermo (per memoria).

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 48 a dose bovina, L. 24 a dose ovina/caprina/equina, oltre IVA.

Art. 7.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonchè il confezionamento dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi alle caratteristiche specificate negli schemi di capitolato tecnico di cui all'allegato annesso al decreto ministeriale 10 marzo 1982, citato nelle premesse.

Per l'aggiornamento dei predetti schemi di capitolato tecnico, e per eventuali prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Art. 9.

Ai veterinari che effettuano i trattamenti immunizzanti disposti obbligatoriamente in attuazione di piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria sono dovuti i compensi come sotto indicati:

1) L. 450 (quattrocentocinquanta) per ogni bovino, bufalino ed equino vaccinato;

2) L. 300 (trecento) per ogni suino vaccinato;

3) L. 400 (quattrocento) per ogni ovino o caprino vaccinato;

4) L. 800 (ottocento) per ogni cane vaccinato;

5) L. 5.000 (cinquemila) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1), quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e cinque;

6) L. 3.500 (tremilacinquecento) per l'accesso ad ogni allevamento, ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1), quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra sei e venti; nel caso in cui il numero dei capi vaccinati sia superiore a venti, non compete alcun diritto di accesso;

7) L. 4.500 (quattromilacinquecento) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengano vaccinati gli animali di cui al punto 2).

I compensi di cui al comma precedente si riferiscono alle prestazioni rese dai veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I trattamenti immunizzanti eseguiti dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali costituiscono compiti di istituto.

Qualora da parte delle unità sanitarie locali non viene fornito ai veterinari di cui al precedente comma lo strumentario e quanto altro necessario all'effettuazione delle operazioni vaccinali, ai veterinari stessi spettano, per l'accesso agli allevamenti, i rimborsi forfettari sottoindicati:

1) L. 1.500 (millecinquecento) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati bovini, bufalini ed equini, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e venti;

2) L. 3.000 (tremila) per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 1) quando il numero dei capi è superiore a venti;

3) L. 1.500 (millecinquecento) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati ovini, caprini o suini, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e cinquanta;

4) L. 3.000 (tremila) per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 3) quando il numero dei capi è superiore a cinquanta;

5) L. 150 (centocinquanta) per ogni cane vaccinato fuori delle strutture e presidi pubblici.

Qualora in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto vengono vaccinati animali di due o più specie considerate al precedente comma compete al veterinario un solo rimborso nella misura più alta, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante.

Al personale predetto compete, se ed in quanto dovuta, l'indennità di missione, nonché, nel caso in cui le unità sanitarie locali non mettano a disposizione dei dipendenti il mezzo di trasporto, l'indennità chilometrica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 si applicano a partire dal 1° gennaio 1984.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1984

Il Ministro: DEGAN

(1714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mollificio bresciano, con sede in Brescia e stabilimento in S. Felice del Benaco (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 luglio 1982 al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio palazzo Maiorino, in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Colged, in Lucca, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. GE.R.A.T. - Gestione dell'hotel pensione Casabetania, in Napoli, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molino eredi di Carmine Mucci, in S. Giorgio del Sannio (Benevento), è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.Ven. - Fonderie officine venete, con sede e stabilimento in Riese Pio X (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.Ven. - Fonderie officine venete, con sede e stabilimento in Riese Pio X (Treviso), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remington Rand di Napoli, è prolungata al 19 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.I.M. - Forcellini S.p.a., con sede in Castelmaggiore (Bologna), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.I.M. - Forcellini S.p.a., con sede in Castelmaggiore (Bologna), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip zoo mangimi, in Ghedi (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip zoo mangimi, in Ghedi (Brescia), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip zoo mangimi, in Ghedi (Brescia), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Antonio Marinaro, pulizie tecniche industriali ed uffici presso Comind Sud, in Napoli, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilma, in Tavernelle Val di Pesa (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 1° novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cipal di Canicatti di Contrada Andolina (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 giugno 1982 al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Minali Angelo, con sede e stabilimento in Grassobio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Minali Angelo, con sede e stabilimento in Grassobio (Bergamo), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sicidolce dolciaria di Paternò (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalplastica Lucchese, in Pescaglia (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flag di Bottanuro (Bergamo), con stabilimento in Villa Santo Stefano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 aprile 1982 al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flag di Bottanuro (Bergamo), con stabilimento in Villa Santo Stefano (Frosinone), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilplast S.r.l. di Montecalvo in Foglia (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacart di Senigallia (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 all'11 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Braida, con sede e stabilimento in Manzano (Udine), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura del Montello, con sede e stabilimento in Villorba (Treviso), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fantini e Cosmi, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fantini e Cosmi, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie compensati Colorno di Colorno (Parma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gemeaz Cusin alimentari S.p.a., con sede in Milano, mensa presso ditta Berco S.p.a. di Copparo (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 1° marzo 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osma sud, già S.a.s. Osma, gestione mensa presso stabilimento Comind sud, in Napoli, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. B. Barsanti, impresa di costruzioni, con stabilimento in Napoli-Agnano, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faesite, con sede in Padova e stabilimento in Faè Longarone (Belluno), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dropsa, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dropsa, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera Arbatax S.p.a., con sede in Cagliari, stabilimento in Arbatax (Nuoro), è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Ernesto Tosi, in Milano, stabilimenti in Busto Arsizio (Varese) e Inveruno (Milano), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici nella zona di Valle Roveto (L'Aquila) della costruenda superstrada del Liri che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1983, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici nella zona di Valle Roveto (L'Aquila) della costruenda superstrada del Liri che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1983, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società tipografica editrice sud S.p.a., con sede in Potenza, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 22 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici nella zona di Valle Roveto (L'Aquila) della costruenda superstrada del Liri che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1983, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Napoli-Pomigliano d'Arco per lavori al raddoppio della linea circonvesuviana Napoli-Pomigliano d'Arco, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 7 agosto 1982, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Casa di cura privata Villa Maria, in San Paolo Belsito (Napoli), è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seven Stars di Maglie (Lecce), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M. Momo di Milano, con stabilimento in Momo (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Seven Stars S.p.a. di Maglie (Lecce), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M. Momo di Milano, con stabilimento in Momo (Novara), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M. Momo di Milano, con stabilimento in Momo (Novara), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessilcasa, in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Guida Vincenzo, industria mobili in Angri (Salerno), è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Citiesse, in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Compagnia autotrasporti Liri - C.A.L., in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ing. Marino, officine navali, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche La Campanella del Frignano S.p.a., con sede e stabilimento in Pavullo del Frignano (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. O.Pre. dell'Ing. Mario Carlomagno, in Cercola (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoceramica di Bientina (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige prefabbricati, in Verona e stabilimento in Lomagna (Como), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale Ferbex, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe-Bi meccanica, in Ala (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 ottobre 1982 al 9 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Pansac, in Milano e stabilimenti in Mira (Venezia), Ravenna e Zingonia (Bergamo), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle S.p.a. Industrie Zanussi, con sede legale in Pordenone; S.p.a. Zanussi elettromeccanica, con sede legale in Pordenone; S.p.a. Zanussi metallurgica, con sede legale in Miniago (Pordenone); S.p.a. Zanussi componenti plastica, con sede legale in Pordenone; S.p.a. Zanussi elettronica, con sede legale in Pordenone; S.p.a. Jnelco, con sede legale in Orsenigo (Como); S.p.a. Zeltron, con sede legale in Campoformido (Udine); S.p.a. Ducati elettronica, con sede legale in Bologna; S.p.a. Zanussi climatizzazione, con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza); S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata, con sede legale in Pordenone, per tutti gli stabilimenti di produzione e filiali commerciali in Italia è disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adrilon di Basciano (Teramo), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Pansac, in Milano e stabilimenti in Mira (Venezia), Ravenna e Zingonia (Bergamo), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe-Bi meccanica, in Ala (Trento), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe-Bi meccanica, in Ala (Trento), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, con sede in Varese e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.M., con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo Martinetta in amministrazione controllata, con sede in Milano e stabilimenti in Rovellasca e Cornago, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flexo, con sede in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kelly Italia, sede di Monza e stabilimento in Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla IML - Industria meccanica lombarda, sede di Milano e stabilimento in Lomagno (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astra contatori, con sede e stabilimento in Gavirate, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cav. Umberto Russo dei F.lli Raffaele e Francesco Russo, in Catania, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtractor sud ITS, in Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1981 al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Regipak, con sede e stabilimento in Piontello Limito (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mobilificio Susta di Marsciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elmas S.p.a. stabilimento di Assemini, località Grogastu (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1983 all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luciano Mancioli, con sede e stabilimento in Altopascio (Lucca), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.T.Na. - Meccanica e tecnica navale, in Calate Mandraccio - Genova Porto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petitpierre sud, stabilimento di Bari e cantieri di Pomigliano d'Arco (Napoli), Valle Ufita (Avellino), Modugno (Bari), Surbo (Lecce), Foggia e San Salvo (Chieti), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Lucio Garofolo, in Gragnano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini meridionale, in Casavatore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sider Torri, in Sala Consilina (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pastificio Gaetano Di Martino e F.lli, in Gragnano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolma, in Caivano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.S.M.E.T. - Industria stampaggio materiali termoindurenti, in Casandrino (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1983 al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Pastificio Olimpio Afeltra dei F.lli Moccia, in Gragnano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. VE.PI. sud, in Baiano (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Miniere di zolfo Di Marzo - Tufo, in Napoli e stabilimento in Tufo (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit sud, in Bari, è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bacci Paolina, in Cascina (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La meccanica navale, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bakuer uno, in Scandicci (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bakuer due, in Scarperia (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selleria e tappezzeria partenope di Carmine Nuzzo, in Pomigliano d'Arco (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 3 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pirelli società pneumatici, in Tivoli (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arflex, in Lambiate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1983 all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seriver, in Genova e stabilimento in Piedimonte di Sessa Aurunca (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomagnesio, in S. Lazzaro di Savena (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volturnia meccanica, in S. Angelo in Formis (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somma mobili, in Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fama, in Castel S. Giorgio (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1983 al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sol solai, in Eboli (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala - Industria lucchetti, in Pollena di Trocchia (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala - Industria lucchetti, in Pollena di Trocchia (Napoli), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kelly Italia, sede di Monza e stabilimento in Cernusco sul Naviglio, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1588-1668-1720)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore meccanico operante nella zona industriale di Brindisi, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ex S.p.a. Co.Mi.Ro. - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riunite, in Napoli e stabilimento di Bari, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riunite, in Napoli e stabilimento di Bari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riunite, in Napoli e stabilimento di Bari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riunite, in Napoli e stabilimento di Bari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riunite, in Napoli e stabilimento di Bari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riunite, in Napoli e stabilimento di Bari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione del personale dalla S.p.a. Brabantia Italia, in Quinzano d'Oglio (Brescia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine meccaniche Ruggiero Altavilla, in Pozzuoli (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla U.S. Navi di Sigonella (Catania), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ex Dipendenti società Lanificio Gatti, in Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Pelletteria Malusardi, in Borghetto Barbera (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orma Itr, in Pomezia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla U.S. Navy di Sigonella (Catania), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fepa, in Caponnori (Lucca), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Calabrese S.a.s., in Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saila, in Frosinone, il periodo di centottanta giorni per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fepa, in Capannori (Lucca), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Lanificio Gatti, in Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orma Itr, in Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saila, in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenzati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Calabrese S.a.s., in Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore vetro cavo operanti nel comune di Gaeta, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore vetro cavo operanti nel comune di Gaeta, è prolungata per un trimestre.

(1666)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 6 marzo 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Alto Pino a r.l., in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 22 aprile 1976, rep. 27838, reg. soc. 213/76;

società cooperativa edilizia S. Remo a r.l., in Salerno, costituita per rogito Pisani in data 12 febbraio 1976, rep. 333624, reg. soc. 104/76;

società cooperativa edilizia Standard a r.l., in Salerno, costituita per rogito Barela in data 15 marzo 1971, rep. 6838, reg. soc. 4455/5568;

società cooperativa edilizia Il Caimano a r.l., in Salerno, costituita per rogito Barela in data 24 maggio 1977, rep. 16240, reg. soc. 297/77;

società cooperativa edilizia Sacchetto a r.l., in Salerno, costituita per rogito Moroni in data 3 ottobre 1974, rep. 17077, reg. soc. 5776/6855;

società cooperativa edilizia La Moderna a r.l., in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 29 aprile 1976, rep. 1227087, reg. soc. 220/76;

società cooperativa edilizia UFO a r.l., in Baronissi (Salerno), costituita per rogito Moroni in data 26 marzo 1976, rep. 18262, reg. soc. 186/76;

società cooperativa edilizia Coop-Casa a r.l., in Campagna (Salerno), costituita per rogito Barela in data 18 novembre 1975, rep. 11895, reg. soc. 56/76;

società cooperativa edilizia Acquaviva a r.l., in Controne (Salerno), costituita per rogito Curzio in data 5 dicembre 1975, rep. 11895, reg. soc. 54/76;

società cooperativa edilizia Parco Strauss a r.l., in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Tafuri in data 27 maggio 1977, rep. 4013, reg. soc. 291/71;

società cooperativa edilizia La S. Rita a r.l., in Eboli (Salerno), costituita per rogito Mottola in data 5 settembre 1972, rep. 89563, reg. soc. 5091/6175;

società cooperativa Destra Sele a r.l., in Eboli (Salerno), costituita per rogito Barela in data 24 ottobre 1972, rep. 10029, reg. soc. 4849/5944;

società cooperativa edilizia Cinzia a r.l., in Eboli (Salerno), costituita per rogito Liguori in data 31 gennaio 1970, rep. 109, reg. soc. 4282/5397;

società cooperativa edilizia S. Rocco a r.l., in Fisciano (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 7 gennaio 1976, rep. 27542, reg. soc. 66/76;

società cooperativa edilizia Telefonici Sip a r.l., in Pellezzano (Salerno), costituita per rogito Rosapepe in data 23 novembre 1974, rep. 99535, rep. soc. 5821/6900;

società cooperativa edilizia Sanrufese a r.l., in S. Rufo (Salerno), costituita per rogito Sarno in data 31 maggio 1975, rep. 34523, reg. soc. 165;

società cooperativa edilizia La Graficasa a r.l., in Benevento, costituita per rogito Bellone in data 31 luglio 1979, rep. 19514, reg. soc. 1541;

società cooperativa edilizia Sannio Mughetto a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 18 dicembre 1973, rep. 249, reg. soc. 1011;

società cooperativa di produzione e lavoro Appia Confezioni a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 12 marzo 1979, rep. 92191, reg. soc. 1507;

società cooperativa edilizia Sannio Stella Alpina a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 17 dicembre 1973, rep. 245/95, reg. soc. 970;

società cooperativa edilizia Sannio Giovane a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 14 febbraio 1974, rep. 697/171, reg. soc. 980;

società cooperativa edilizia Parco Concordia a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 28 febbraio 1975, rep. 80603, reg. soc. 1101;

società cooperativa edilizia Alma a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 5 maggio 1975, rep. 81136, reg. soc. 1123;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Arpaise (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 25 giugno 1975, rep. 63462, reg. soc. 1219;

società cooperativa agricola A.S.A. - Allevatori sanniti associati a r.l., in Bucciano (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 4 febbraio 1974, rep. 77533, reg. soc. 929;

società cooperativa edilizia Iris a r.l., in Colle Sannita (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 26 marzo 1975, rep. 80852, reg. soc. 1105;

società agricola Zootecnica Ignazia a r.l., in Paduli (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 19 gennaio 1976, rep. 92986, reg. soc. 1275;

società cooperativa di produzione e lavoro Confezioni sud nuova generazione a r.l., in Paduli (Benevento), costituita per rogito Dell'Aquila in data 16 settembre 1979, rep. 46693, registro soc. 1545;

società cooperativa edilizia S. Agata a r.l., in S. Agata dei Goti (Benevento), costituita per rogito Ronza in data 26 aprile 1974, rep. 771/203, reg. soc. 994;

società cooperativa edilizia La Dimora a r.l., in S. Angelo a Cupolo (Benevento) costituita per rogito Dell'Aquila in data 26 gennaio 1974, rep. 39417, reg. soc. 945;

società cooperativa edilizia Armonia a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 19 febbraio 1970, rep. 18459, reg. soc. 25/70;

società cooperativa edilizia Maior a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 10 maggio 1977, rep. 30065, registro soc. 238/77;

società cooperativa edilizia L'Acquario a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 15 maggio 1973, rep. 15392, reg. soc. 130/73;

società agricola Papa Paolo VI a r.l., in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte in data 25 gennaio 1968, rep. 34688, reg. soc. 11/58;

società cooperativa edilizia Grazia a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 24 gennaio 1972, rep. 16464, reg. soc. 30/72;

società cooperativa edilizia Liliana a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 19 aprile 1972, rep. 16548, reg. soc. 80/72;

società cooperativa edilizia Angela a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 23 marzo 1972, rep. 16596, reg. soc. 55/72;

società cooperativa edilizia Stella a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 7 aprile 1972, rep. 16622, reg. soc. 63/72;

società cooperativa edilizia Venere a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 13 novembre 1971, rep. 16290, reg. soc. 31/72;

società cooperativa edilizia La Irpinia Carne a r.l., in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 7 novembre 1975, rep. 23478, reg. soc. 1761;

società cooperativa edilizia S. Lorenzo a r.l., in Altavilla Irpina (Avellino), costituita per rogito Corona in data 12 marzo 1974, rep. 5645, reg. soc. 1508;

società cooperativa edilizia Margherita a r.l., in Altavilla Irpina (Avellino), costituita per rogito Corona in data 15 marzo 1974, rep. 5664, reg. soc. 1509.

(1652)

Proroga del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.V. - Fabbrica emiliana viterie, in Ozzano Emilia.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.V. - Fabbrica emiliana viterie, con sede in Ozzano Emilia (Bologna), è prorogata la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, primo comma, per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1983.

(1719)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Padova

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, articoli 19 e 40, si comunica che presso l'osservatorio astronomico di Padova è vacante un posto di ricercatore astronomo, alla cui copertura l'osservatorio medesimo intende provvedere mediante trasferimento. Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore astronomo anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'osservatorio interessato, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1745)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 27 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1608,750	1608,750	1608,85	1608,750	—	1608,75	1608,750	1608,750	1608,750	1608,75
Marco germanico	622,030	622,030	622,13	622,030	—	621,84	621,650	622,030	622,030	622,03
Franco francese	201,990	201,990	201,60	201,990	—	201,98	201,970	201,990	201,990	201,98
Fiorino olandese	551,160	551,160	550,90	551,160	—	551,10	551,050	551,160	551,160	551,15
Franco belga	30,425	30,425	30,42	30,425	—	30,41	30,410	30,425	30,425	30,42
Lira sterlina	2331,700	2331,700	2330 —	2331,700	—	2332,75	2333,800	2331,700	2331,700	2331,70
Lira irlandese	1904,800	1904,800	1903 —	1904,800	—	1904,65	1904,500	1904,800	1904,800	—
Corona danese	169,810	169,810	169,50	169,810	—	169,76	169,720	169,810	169,810	169,80
E.C.U.	1387,600	1387,600	1386,25	1387,600	—	1387,70	1387,600	1387,600	1387,600	1387,60
Dollaro canadese	1259,050	1259,050	1258 —	1259,050	—	1259,62	1260,200	1259,050	1259,050	1259,05
Yen giapponese	7,193	7,193	7,19	7,193	—	7,19	7,199	7,193	7,193	7,19
Franco svizzero	748,280	748,280	748 —	748,280	—	748,49	748,700	748,280	748,280	748,28
Scellino austriaco	88,503	88,503	88,45	88,503	—	88,53	88,560	88,503	88,503	88,50
Corona norvegese	215,110	215,110	215,10	215,110	—	215,18	215,250	215,110	215,110	215,10
Corona svedese	209,450	209,450	209,25	209,450	—	209,43	209,420	209,450	209,450	209,45
FIM	289,810	289,810	289,50	289,810	—	289,78	289,750	289,810	289,810	—
Escudo portoghese	12,160	12,160	12,20	12,160	—	12,20	12,250	12,160	12,160	12,16
Peseta spagnola	10,837	10,837	10,83	10,837	—	10,83	10,839	10,837	10,837	10,83

Media dei titoli del 27 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	46,450
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	97,500
» 6% » » 1970-85	94,300
» 6% » » 1971-86	89,500
» 6% » » 1972-87	85,300
» 9% » » 1975-90	88,250
» 9% » » 1976-91	84,550
» 10% » » 1977-92	86,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	87,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,450
» » » 1-4-1981/86 16%	100,250
» » » 1-6-1981/86 16%	100,400
» » » 1-8-1982/84 19%	100,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,650
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100,075
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	100,100
» » » » 1- 8-1982/84	100,150
» » » » 1- 9-1982/84	100,250
» » » » 1-10-1982/84	100,300
» » » » 1-11-1982/84	100,150
» » » » 1-12-1982/84	100,250
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	100,075
» » » » 1- 3-1983/85	100,350
» » » » 1- 4-1983/85	100,350
» » » » 1- 5-1983/85	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,100
» » » » 1- 1-1982/86	100,775
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,750
» » » » 1- 6-1982/86	100,600
» » » » 1- 7-1982/86	100,450
» » » » 1- 8-1982/86	100,475
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	100,200
» » » » 1-12-1982/86	100,300
» » » » 1- 7-1983/86	99,350
» » » » 1- 8-1983/86	99,425
» » » » 1- 1-1983/87	100,050
» » » » 1- 2-1983/87	100,350
» » » » 1- 3-1983/87	100,625
» » » » 1- 4-1983/87	100,225
» » » » 1- 5-1983/87	100 —
» » » » 1- 6-1983/87	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,050
» » » » 1- 8-1983/88	99,975
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984	99,975
» » » 18% 1- 4-1984	99,975
» » » 12% 1-10-1984	98,475
» » » 18% 1- 1-1985	101,650
» » » 17% 1- 5-1985	101,650
» » » 17% 1- 7-1985	101,800
» » » 17% 1-10-1985	101,950
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1608,750
Marco germanico	621,840
Franco francese	201,980
Fiorino olandese	551,105
Franco belga	30,417
Lira sterlina	2332,750
Lira irlandese	1904,650
Corona danese	169,765
E.C.U.	1387,600
Dollaro canadese	1259,625
Yen giapponese	7,196
Franco svizzero	748,490
Scellino austriaco	88,531
Corona norvegese	215,180
Corona svedese	209,435
FIM	289,780
Escudo portoghese	12,205
Peseta spagnola	10,838

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 28 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1619,500	1619,500	1619,55	1619,500	—	1619,50	1619,500	1619,500	1619,500	1619,50
Marco germanico .	622,370	622,370	622,50	622,370	—	622,35	622,330	622,370	622,370	622,36
Franco francese	202,210	202,210	202,15	202,210	—	202,22	202,230	202,210	202,210	202,20
Fiorino olandese	551,470	551,470	551,20	551,470	—	551,45	551,480	551,470	551,470	551,47
Franco belga .	30,425	30,425	30,42	30,425	—	30,40	30,405	30,425	30,425	30,42
Lira sterlina . .	2341,400	2341,400	2343 —	2341,400	—	2341,15	2340,900	2341,400	2341,400	2341,40
Lira irlandese	1903,700	1903,700	1903 —	1903,700	—	1904,85	1906 —	1903,700	1903,700	—
Corona danese	169,810	169,810	169,75	169,810	—	169,78	169,750	169,810	169,810	169,80
E.C.U. .	1389 —	1389 —	1388 —	1389 —	—	1388,75	1388,500	1389 —	1389 —	1389 —
Dollaro canadese	1266 —	1266 —	1266 —	1266 —	—	1266,05	1266,100	1266 —	1266 —	1266 —
Yen giapponese	7,200	7,200	7,21	7,200	—	7,19	7,199	7,200	7,200	7,20
Franco svizzero	749,640	749,640	749,80	749,640	—	749,54	749,450	749,640	749,640	749,64
Scellino austriaco . . .	88,418	88,418	88,48	88,418	—	88,44	88,480	88,418	88,418	88,41
Corona norvegese . . .	215,220	215,220	215,10	215,220	—	215,22	215,230	215,220	215,220	215,22
Corona svedese . . .	209,250	209,250	209,40	209,250	—	209,30	209,350	209,250	209,250	209,25
FIM	290,400	290,400	290 —	290,400	—	290,32	290,250	290,400	290,400	—
Escudo portoghese .	12,180	12,180	12,20	12,180	—	12,24	12,315	12,180	12,180	12,18
Peseta spagnola .	10,847	10,847	10,8550	10,847	—	10,84	10,841	10,847	10,847	10,84

Media dei titoli del 28 marzo 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	46,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,750
» 6 % » » 1970-85 .	94,300
» 6 % » » 1971-86 .	89,600
» 6 % » » 1972-87 .	85,800
» 9 % » » 1975-90 .	88,250
» 9 % » » 1976-91 .	84,550
» 10 % » » 1977-92 .	86,100
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	87,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,250
» » » 1-6-1981/86 16 % .	100,400
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,650
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 . .	100,050
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 9-1982/84 . .	100,350
» » » » 1-10-1982/84 . .	100,500
» » » » 1-11-1982/84 .	100,200
» » » » 1-12-1982/84 . .	100,300
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 . .	100,450
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,850
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,500
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,500
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100,700
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,550
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100,650
» » » » 1- 9-1982/86 . .	100,700
» » » » 1-10-1982/86 . .	100,600
» » » » 1-11-1982/86 . .	100,300
» » » » 1-12-1982/86 . .	100,450
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,350
» » » » 1- 8-1983/86 . .	99,400
» » » » 1- 1-1983/87 . .	100,075
» » » » 1- 2-1983/87 . .	100,400
» » » » 1- 3-1983/87 . .	100,775
» » » » 1- 4-1983/87 . .	100,475
» » » » 1- 5-1983/87 . .	100 —
» » » » 1- 6-1983/87 . .	100 —
» » » » 1- 7-1983/88 . .	100,075
» » » » 1- 8-1983/88 . .	100,075
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,950
» » » 18 % 1- 4-1984	99,975
» » » 12 % 1-10-1984	98,475
» » » 18 % 1- 1-1985	101,650
» » » 17 % 1- 5-1985	101,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101,650
» » » 17 % 1-10-1985	102,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1619,500
Marco germanico .	622,350
Franco francese	202,220
Fiorino olandese	551,475
Franco belga .	30,415
Lira sterlina .	2341,150
Lira irlandese . .	1904,850
Corona danese . . .	169,780
E.C.U.	1388,750
Dollaro canadese	1266,050
Yen giapponese	7,199
Franco svizzero	749,545
Scellino austriaco	88,449
Corona norvegese	215,225
Corona svedese	209,300
FIM	290,325
Escudo portoghese .	12,247
Peseta spagnola	10,844

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione di varietà di specie agricole ed orticole nei registri nazionali

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1984 sono iscritte, nei registri nazionali, le seguenti varietà di specie agricole ed orticole:

Specie e varietà	Classe e tipo	Responsabile della conservazione in purezza
		MAIS
Voltan	200 D	Sementitala S.p.a. Centro di selezione vegetale KWS - Bologna
Vispo	200 D	Idem
Virtus	300 D	Idem
Samba	300 S	Idem
Ventur	500 S	Idem
Vanadio	800 S	Idem
Vince	600 S	Idem
Vesuvio	700 S	Idem
Valkir	400 S	Coker Italia S.r.l. - Bologna
Veltro	500 S	Idem
Vertico	600 S	Idem
Elvira	200 S	Pioneer Hi-Bred Int. Des Moines (U.S.A.) e Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma)
Erna	200 T	Idem
Sabrina	300 S	Idem
Sirena	500 S	Idem
Luana	600 S	Idem
Nella	700 S	Idem
Sharp	300 S	Paymaster Seeds - Minneapolis Minnesota (U.S.A.)
Executive	400 S	Idem
Merit	400 S	Idem
Growth	500 T	Idem
Grant	300 T	Idem
Jane	300 S	O's Gold Seed Co. Parkersburg Iowa (U.S.A.)
Sally	300 S	Idem
Mary	400 S	Idem
Susan	500 S	Idem
Jennifer	600 S	Idem
Marilyn	600 S	Idem
Dolly	600 S	Idem
Jessica	700 S	Idem
Lenor G-4441	400 S	Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds Origgio (Varese)
Sitar G-4577	500 S	Idem
Nembo G-4671	600 S	Idem
Photon	400 S	Holden's Found. Seeds Inc. Williamsburg - Iowa (U.S.A.)
Zodiak	600 S	Idem
Palomar	600 S	Idem
Poseidon	700 S	Migro Division Nortl American plant Breeders Mission - Kansas (U.S.A.)
Senta	600 S	Maize Researh Institut-Institut Za Kukuruz Zemun-Beograd (Yugoslavia)
Acturus (Waxy)	600 S	Custom Farm Seeds Mommence Illinois (U.S.A.)
Scatto	200 S	Coopsementi S.c.r.l. Sossano (Vicenza)
Brezza	300 S	Idem
Favonio	500 S	Idem
Liona	500 S	Idem
Greco	600 S	Idem
Zefiro	600 S	Idem

Specie e varietà	Classe e tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Visir	500 S	Trisler Seed Farms Inc. Fairmont Illinois (U.S.A.)
Diaspro	200 S	Sementi Dotto S.p.a. Mortegliano (Udine)
Selenio	500 S	Idem
Granato	600 S	Idem
Gorilla T 1100	600 S	Phizer Genetics Inc. St. Louis Missouri (U.S.A.)
Niger	400 S	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano) e Asgrow Sees Co. Kalamazoo, Michigan (U.S.A.)
Montecristo	700 S	Ring Around Co. Montgomery Alabama (U.S.A.)
Sam	600 T	Renk Int. Limited Sun Praire, Wisconsin (U.S.A.) e Venturoli Sementi Pianoro (Bologna)
Jim	700 S	Idem
Gaio	700 S	Dekalb Italiana S.p.a. - Mestre (Venezia) e Dekalb Ag Research Inc. - Dekalb Illinois (U.S.A.)
Marfil	700 S	Maisadour - Mont de Marsan (Francia)
Potro	500 S	Idem
Selvana	600 S	Idem
Una	600 S	Institut Za Oplemenjivanie Rugvica Zagreb (Yugoslavia)
Sana	600 S	Idem
Aliseo	300 S	Agri Seed-Chatham, Ontario (U.S.A.)
Peso	500 S	Idem
Sitro	700 S	Idem
Dorado	500 S	Wiffels Hybrids-Atkinson, Illinois (U.S.A.)
Delfino	600 S	Idem
Ross 404	400 S	Sementi Miatello S.n.c. - S. Martino di Lupari (Padova) e Cargill Seed Minneapolis, Minnesota (U.S.A.)
Giordana 143	500 S	Idem
Modular CA 949	600 S	Idem
Agile LG 60	600 S	Limagrain Italia S.r.l. - Cascina Graffignana-S. Vito, Casalbuttano (Cremona)
Hawk 7170	700 S	Stauffer Seeds - Westport, Connecticut (U.S.A.)
Cordova	700 S	Corn States International Ltd. Des Moines, Iowa (U.S.A.)

PATATA

Arsy		Agrico-Holland - Nagelerstraat 41 Emmeloord (Olanda)
Lutina		Idem
Parel		Idem
Provita		Idem
Vekaro		Idem
Vulkano		Idem
Constante		Den Hartigh BV - Espel (Olanda)

GIRASOLE

Lemon		Acco Pajmaster Seeds - Minneapolis Minnesota (U.S.A.)

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Corallo		Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
Zaffiro		Idem
Aurifera		D.J. Van der Have - Kapelle (Olanda)
Maiorita		Idem
Monocerta		Idem
Julia		KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG - Einbeck (R.F.T.)

Specie e varietà	Classe e tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Lena		Semenitala S.p.a. Centro di Selezione KWS Bologna
Linda		Idem
Andrea		Delitzsch Pflanzenzucht Northeim (R.F.T.)
Albertine		Florimond Desprez - Capelle Templeuve (Francia)
Sucrohill		Hilleshog Landskrona (Svezia)
	ORTIVE	
Cavolfiore:		
Balmo		Asgrow Seed Company Kalamazoo, Michigan 49001 (U.S.A.) e Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. Lodi (Milano)
Polo		Idem
Cavolo broccolo:		
Orion		Idem
Toro		Idem
Packer		Petoseed Co. Inc. Saticoy, California (U.S.A.)
Primor		Olter Sementi S.n.c. Asti
Cavolo cappuccio bianco:		
Delicado		Idem
Egizio		Idem
Cavolo verza:		
Crespo		Idem
Conquista		Idem
Cetriolino:		
Calico		Petoseed Co. Inc. Saticoy, California (U.S.A.)
Cetriolo:		
Early triumph		Idem
Legend		Idem
Cipolla:		
Lilia		Consorzio Semencoop soc. coop. a r.l. Martorano di Cesena (Forlì)
Vega		Asgrow Seed Company Kalamazoo, Michigan (U.S.A.) e Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. Lodi (Milano)
Yula		Idem
Fagiolo nano:		
Peak		Idem
Big borlotto		Olter Sementi S.n.c. Asti
Creso		Idem
Impero bianco		Idem
Re Mida		Idem
Spaghetto		Idem
agiolo rampicante:		
Dominio		Idem
Fulgor		Idem
Zecchino		Idem
Fava:		
Astabella		Idem
Histal		Semillas Fito S.A. Barcellona (Spagna)
Primabel		Idem
Finocchio:		
Brino		Oris S.p.a. Osimo Stazione (Ancona)
Conero		Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan (U.S.A.) e Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. Lodi (Milano)

Specie e varietà	Classe e tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Tiber		Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan (U.S.A.) e Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Tusco		Idem
Indivia riccia:		
Polo		Olter Sementi S.n.c. - Asti
Indivia scarola:		
Alaska		Idem
Valdena		Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan (U.S.A.) e Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Lattuga:		
Fenix		Idem
Melanzana:		
Easter egg		Petoseed Co. Inc. - Saticoy, California (U.S.A.)
Nite king		Idem
Nite queen		Idem
Melone:		
Don Rodrigo		Idem
Early chaca		Idem
Pecos		Idem
Eldorado		Olter Sementi S.n.c. - Asti
Pepito		Idem
Peperone:		
Fuego		Idem
Jolly giallo		Idem
Jolly rosso		Idem
Rubens		Idem
Top banana		Petoseed Co. Inc. - Saticoy, California (U.S.A.)
Pisello:		
Caravella		Olter Sementi S.n.c. - Asti
Lampo		Idem
Maro		Idem
Vip		Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee, Università degli studi di Napoli-Portici (Napoli)
Pomodoro:		
Baron		Petoseed Co. Inc. - Saticoy, California (U.S.A.)
Contessa		Idem
Fanta		Olter Sementi S.n.c. - Asti
Grinta		Idem
Hobby		Idem
Ritmo		Idem
Gran Canyon		Furia Rinaldo - Parma
Porfido		Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee, Università degli studi di Bologna - Bologna
Rio Fuego		Peto Italiana S.r.l. - Ravadese (Parma)
Ravanello:		
Vodka		Consorzio Semencoop soc. coop. a r.l. - Martorano di Cesena (Forlì)
Zucchino:		
Ariete		Olter Sementi S.n.c. - Asti
Moreno		Idem
Romano		Idem

(1357)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità relativa all'anno 1983 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità relativa all'anno 1983 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 25 febbraio 1984 per le sottoindicate discipline, nella composizione indicata nel prospetto che segue:

ANGIOLOGIA

PRIMARIO

Presidente:

Cipolla dott. Felice, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Vecchi prof. Gian Paolo, n. 13, direttore dell'istituto di gerontologia e geriatria - Università di Modena;
Vallecorsi prof. Gianfranco, n. 18, primario dell'ente ospedaliero di Prato;
Zennaro prof. Mario, n. 14, primario dell'ente ospedaliero di Dolo;
Sale prof. Sebastiano, n. 10, primario dell'ente ospedaliero di Nuoro.

Segretario:

Filippetti dott.ssa Giuliana, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA

PRIMARIO

Presidente:

Satta prof. Giuseppe, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Ascenzi prof. Antonio, n. 1, direttore dell'istituto di anatomia ed istologia patologica - Università di Roma;
Pace prof. Giorgio, n. 94, primario dell'ente ospedaliero di Lanciano;
Rossi prof. Guido, n. 105, primario dell'ente ospedaliero di Spoleto;
Domenici prof. Adalberto, n. 43, primario dell'ente ospedaliero di Carrara.

Segretario:

Mancini dott.ssa Orietta, direttore di sezione del Ministero della sanità.

CHIRURGIA PLASTICA

PRIMARIO

Presidente:

Scozzarella dott. Enzo, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Ribotta prof. Giorgio, n. 20, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Università di Roma;
Masellis prof. Michele, n. 18, primario dell'ospedale civico e benfratelli di Palermo;
Mussinelli prof. Franco, n. 21, primario istituti clinici di perfezionamento di Milano;
Taveggia prof. Francesco, n. 24, primario arcispedale S. Anna di Ferrara.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

VIROLOGIA

PRIMARIO

Presidente:

Sciotti dott. Bruno, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fabio prof. Ugo, n. 14, direttore dell'istituto di microbiologia - Università di Modena;
Benedetto prof. Arrigo, n. 3, primario dell'ente ospedaliero Monteverde - USL n 16 di Roma;
Farisano prof. Giovanni, n. 5, primario dell'ente ospedaliero di Dolo;
Tarro prof. Giulio, n. 14, primario dell'ente ospedaliero Cotugno di Napoli.

Segretario:

De Giuli dott. Claudio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

MEDICINA NUCLEARE

PRIMARIO

Presidente:

De Ciampis dott. Alberto, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Ferrini prof. Omero, n. 2, direttore dell'istituto di medicina nucleare - Università di Genova;
Pigorini prof. Francesco, n. 19, primario dell'ente ospedaliero Monteverde - USL n. 16 di Roma;
Buraggi prof. Gianluigi, n. 4, primario dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano;
Ugolotti prof. Giorgio, n. 25, primario ospedali riuniti « Bassa-Est » - USL n. 4 di Parma.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

NEURORADIOLOGIA

PRIMARIO

Presidente:

Viola dott. Vincenzo, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Buscaino prof. Giuseppe Andrea, n. 20, direttore della clinica neurologica - Università di Napoli;
Elefante prof. Raffaele, n. 9, primario degli ospedali riuniti di Salerno;
Alemà prof. Giovanni, n. 20, primario dell'ente ospedaliero Monteverde - USL n. 16 di Roma;
Bernasconi prof. Vittorio, n. 4, primario dell'ospedale maggiore di Milano.

Segretario:

D'Alessandro Sesti dott.ssa Paola, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 3 aprile 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

DERMOSIFILOPATIA

PRIMARIO

Presidente:

Di Leo prof. V., primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Cerimele prof. Decio, n. 10, direttore della clinica dermosifilopatica - Università di Sassari;
Farris prof. Guido, n. 26, primario dell'ente ospedaliero di Sampierdarena (Genova);
Leoni prof. Aldo, n. 39, primario dell'ente ospedaliero di Vicenza;
Arengi prof. Paolo, n. 4, primario dell'ente ospedaliero di Enna.

Segretario:

Sellini rag. Alessandro, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 4 aprile 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

EMATOLOGIA

PRIMARIO

Presidente:

Prozzo dott. Ennio, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Rizzoli prof. Vittorio, n. 6, direttore dell'istituto di ematologia - Università di Parma;

Rubertelli prof. Michele, n. 19, primario degli istituti ospedalieri di Trento;

Berardi prof. Giovanni, n. 4, primario degli ospedali riuniti di Chieti;

Neri prof. Alberto, n. 16, primario degli ospedali riuniti di Reggio Calabria.

Segretario:

Begini dott. Nicola, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 5 aprile 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA

PRIMARIO

Presidente:

Gianani dott. Giovanni, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

De Biase prof. Sergio, n. 4, direttore della clinica odontoiatrica - Università di Perugia;

Mirisola prof. Filippo, n. 30, primario dell'ente ospedaliero Nomentano-Eastman - USL n. 3 di Roma;

Brandimarte prof. Fortunato, n. 3, primario dell'ospedale Maria Vittoria di Torino;

Gaudiello prof. Fernando, n. 26, primario dell'ente ospedaliero G. Eastman - USL n. 3 di Roma.

Segretario:

Longavita dott. Fulvio Maria, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 6 aprile 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

REUMATOLOGIA

PRIMARIO

Presidente:

D'Andrea prof.ssa Rosa, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Pipitone prof. Vincenzo, n. 7, direttore dell'istituto di reumatologia - Università di Bari;

Inzoli Bretteri prof.ssa Maria Rosa, n. 6, primario dell'ospedale S. Orsola di Brescia;

Vancini prof. Bruno, n. 8, primario dell'ente ospedaliero di Pieve di Cento (Bologna);

Barbi prof. Gianluigi, n. 7, primario dell'ente ospedaliero di Abbiategrasso - USL n. 73 di Milano.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 10 aprile 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ENDOCRINOLOGIA

PRIMARIO

Presidente:

Marconi prof. Maurizio, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Bonati prof. Bruno, n. 20, direttore della clinica medica generale e terapia medica - Università di Modena;

Bosi prof. Luigi, n. 20, primario dell'ente ospedaliero di Comacchio;

Silvestrini prof. Gianfranco, n. 10, primario dell'ente ospedaliero Niguarda Ca' Granda di Milano;

Prof. Sacco Violante, n. 9, primario dell'ente ospedaliero di Potenza.

Segretario:

Pettinari dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 11 aprile 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

DIETETICA

PRIMARIO

Presidente:

Proja prof. Marcello, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Turchetto prof. Edoardo, n. 4, direttore dell'istituto di scienza dell'alimentazione e dietologia - Università di Bologna;

Tescola prof. Franco, n. 7, primario dell'ente ospedaliero di Rho (Milano);

Del Toma prof. Eugenio, n. 4, primario dell'ente ospedaliero Monteverde - USL n. 16 di Roma;

Caone prof. Michele, n. 9, primario dell'ente ospedaliero di Nuoro.

Segretario:

La Prea De Marco dott.ssa Ada, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 13 aprile 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

PRIMARIO

Presidente:

Papissi dott. Ezio, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Fazzari prof. Carlo, n. 15, direttore dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni - Università di Firenze;

Pilleri prof. Michele, n. 8, primario dell'ente ospedaliero di Caserta;

Daniotti prof. Giovanni, n. 1, primario dell'ente ospedaliero di Treviso;

Guarneri prof. Alfredo, n. 4, primario degli ospedali riuniti di Bergamo.

Segretario:

Bordonaro Fragalà dott.ssa Carmela, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 17 aprile 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

UROLOGIA PEDIATRICA

PRIMARIO

Presidente:

Ragusa dott. Carmelo, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Pavone prof. Michele, n. 16, direttore dell'istituto di urologia - Università di Palermo;

Pascucci prof. Luigi, n. 104, primario dell'ente ospedaliero di Macerata - USL n. 15;

Ferrari prof. Emiliano, n. 60, primario dell'ente ospedaliero di Carrara;

Lo Cascio prof. Manlio, n. 175, primario dell'ente ospedaliero di Trapani.

Segretario:

Pettinari dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 18 aprile 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ONCOLOGIA

PRIMARIO

Presidente:

Falanga dott. Liborio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lippi prof. Marco, n. 14, direttore della clinica medica generale e terapia medica - Università di Cagliari;

Maltoni prof. Cesare, n. 21, primario dell'ente ospedaliero S. Orsola - USL n. 28 di Bologna Nord;

Saccani prof. Ferruccio, n. 31, primario dell'ente ospedaliero di Reggio Emilia;

Ferrera prof. Sebastiano, n. 14, primario dell'ente ospedaliero di Ragusa.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 19 aprile 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(1764)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario, da destinare alla delegazione regionale per il Veneto, alla sezione di controllo ed uffici nella regione Trentino-Alto Adige, alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Venezia sede della delegazione regionale della Corte dei conti per il Veneto, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nelle regioni interessate e, quindi risolvere in modo permanente la grave carenza di personale dei predetti uffici;

Sentito. sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alla delegazione regionale per il Veneto, alla sezione di controllo ed uffici nella regione Trentino-Alto Adige, alla sezione di controllo ed uffici della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d)* del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni trentacinque, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d)* dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre da un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate, nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e)* del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato

generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato e fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Venezia presso l'Intendenza di Finanza - Campo S. Angelo, San Marco 3538, *nei giorni* 9, 10, 11 *e* 12 *ottobre* 1984, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del « Corpus juris » e delle « institutiones » di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla delegazione regionale per il Veneto della Corte dei conti - Via S. Polo, 1 - Rialto - 30100 Venezia, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1984

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 178

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(1573)

CONSIGLIO DI STATO

Concorso, per titoli e per esami, a due posti di consigliere di Stato

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 gennaio 1983;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza del 22 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' *bandito un concorso, per titoli e per esami, a due posti* di consigliere di Stato.

Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresì dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa.

Alla domanda deve essere allegato un *curriculum* indicante gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti e ogni altra attività scientifica o didattica esercitata; dovranno altresì essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti ai fascicoli personali nell'amministrazione cui il candidato appartiene.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiederà i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza.

Art. 3.

Con provvedimento motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è composta dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della Corte di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle Università statali di Roma.

Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione è assistita da un ufficio di segreteria diretto da un funzionario in servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

I componenti ed il segretario della commissione saranno nominati con provvedimenti successivo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 6.

Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:

1) diritto civile e/o commerciale, con riferimenti al diritto romano;

2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle Comunità economiche europee;

3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, lo esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Art. 7.

La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie della prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria.

La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.

Art. 8.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto, ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 4 gennaio 1984

Il presidente: PESCATORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1984
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 361

(1731)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 90 del 30 marzo 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di tre unità per la copertura di posizioni di lavoro.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, *ai concorsi ed alle* specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227